

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4281 del 23/08/2018
Oggetto	Ditta Ecotecnica S.r.l. Via Dell'Appennino n. 775/A - Forlì. Impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi. REVOCA dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4481 del 23/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta **Ecotecnica S.r.l.** Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì. Impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi. **REVOCA** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012, successivamente modificata e integrata con Delibera di G.P. n. 7/610 del 14.01.2014, con Delibera di G.P. n. 221/58767 del 10.06.2014, con Decreto del Presidente della Provincia n. 45/16660 del 27/02/2015, con Determina Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016, con Determina Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2016-94 del 08.02.2016, con Determina Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2017-6183 del 20.11.2017 e con Determina Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2018-1374 del 19.03.2018 è stato rilasciato alla ditta **Ecotecnica S.r.l.** il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 447/97589 del 30.10.2007 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A;

Visto l'atto di diffida e sospensione parziale dell'AIA del 20.11.2017 n. DET-AMB-2017-6183;

Visto il successivo atto n. DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018 di integrazione alla diffida e sospensione parziale, ed in particolare il punto 4.3 che prescriveva alla ditta Ecotecnica Srl di presentare l'estensione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo;

Vista la richiesta presentata dalla ditta Ecotecnica srl del 12/07/2018 e acquisita al PGFC/2018/11142 inerente la proroga di 60 giorni dei termini per la presentazione dell'estensione delle garanzie finanziarie, motivata dall'attesa della omologa del concordato preventivo senza il quale la medesima azienda non ha potere di spesa;

Vista la successiva proroga fino al 15 settembre dei tempi di cui al punto 4.3 sopra citato, determinata con atto n. DET-AMB-2018-3620 del 13.07.2018;

Dato atto che l'atto di proroga n. DET-AMB-2018-3620 del 13.07.2018 è stato revocato con atto n. DET-AMB-2018-4027 del 03.08.2018 in quanto Ecotecnica Srl ha cessato la propria attività con declaratoria di fallimento di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 40/2018 e, conseguentemente, sono venuti a decadere i motivi fondanti la concessione di proroga;

Visto atto che l'art. 29-decies, comma 9, lettera c) dispone che l'autorità competente proceda "alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida....";

Considerato che di tale dispositivo normativo era stato riportato al punto 6) della diffida n. DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018, e che pertanto il Gestore di AIA era adeguatamente informato;

Dato atto pertanto che sono ad oggi scaduti i termini per la presentazione dell'estensione delle garanzie finanziarie e che, conseguentemente, Ecotecnica Srl non ha ottemperato a quanto disposto al punto 4.3 della DET-AMB-2018-2443 del 17.05.2018, configurandosi l'applicabilità dell'art. 29-decies comma 9 lettera c) primo capoverso;

Vista la comunicazione della dott.ssa Daniela Campana del 27.07.2018 acquisita al PGFC/2018/11970, con la quale informa la scrivente Agenzia di essere stata nominata Curatore del fallimento della Società Ecotecnica srl, titolare dell'AIA e Gestore dell'installazione di cui all'oggetto;

Dato atto pertanto che Ecotecnica Srl ha cessato la propria attività per avvenuta declaratoria di fallimento, così come anche indicato nella visura camerale, estratta in data 02.08.2018, nella quale si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 40/2018, depositata in Cancelleria in data 19.07.2018 (fallimento n. 38/18);

Considerato inoltre che, con riguardo all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21-quinquies della L. 241/902 e s.m.i., è mutata la situazione di fatto in quanto l'azienda non ha più la disponibilità dell'installazione, e ne è inibita l'attività autorizzata;

Vista la richiesta di Arpae del 02.08.2018 PGFC/2018/12308, inviata all'azienda e alla curatrice fallimentare, inerente la presentazione del piano di dismissione;

Dato atto che la curatrice fallimentare, con nota del 10.08.2018 assunta al PGFC/2018/12989, risponde, anche per l'azienda, chiarendo che la società Ecotecnica Srl, pur essendo proprietaria dei beni che costituiscono il sito AIA, non ne ha disponibilità ai sensi dell'art. 42 l.f., e comunica che, sulla base dell'art. 31 delle l.f. e di quanto sentenziato dalla Cassazione Sez. I (3926/1980), *"può ritenersi che non sussista a carico del Fallimento, e per esso al curatore, alcun obbligo in merito all'attuazione del Piano di dismissione dell'impianto e di ripristino"*.

Considerato che anche tale dichiarazione della curatrice fallimentare rende evidente che il Gestore, e per esso il curatore fallimentare, non hanno facoltà e potere di gestire il sito AIA, e che pertanto trova applicazione quanto disposto all'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i.: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo."*;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 06.08.2018 PGFC/2018/12479, inviata alla ditta e al curatore fallimentare, nonché agli Enti territorialmente interessati;

Dato atto che i membri della Conferenza di Servizi Istruttoria, indetta al fine di coordinare gli interventi relativi al fallimento della società Ecotecnica S.r.l., fra i quali il Comune di Forlì e l'azienda AUSL, nella seduta del 23 agosto 2018 hanno ritenuto *"la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un atto dovuto per le motivazioni esposte nella nota di avvio di procedimento di Arpae (applicazione dell'art. 29-decies comma 9 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i.), nonché sulla base di quanto argomentato dalla curatrice fallimentare dott.ssa Daniela Campana in ordine all'indisponibilità del bene al gestore AIA e all'incompetenza del curatore fallimentare ad amministrare e gestire il sito AIA"*;

Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., vada revocata ai sensi del quanto disposto dall'art. 29 decies comma 9 lettera c) e, in subordine, per quanto previsto all'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che, come evidenziato nella seduta del 23.08.2018 della Conferenza dei Servizi Istruttoria inerente il fallimento di Ecotecnica S.r.l., la curatrice fallimentare ha confermato quanto chiarito nella nota del 10.08.2018 assunta al PGFC/2018/12884, ovvero che la società Ecotecnica Srl, pur essendo proprietaria dei beni che costituiscono il sito AIA, non ne ha disponibilità ai sensi dell'art. 42 l.f., comunica che, sulla base dell'art. 31 delle l.f. e di quanto sentenziato dalla Cassazione Sez. I (3926/1980), *"può ritenersi che non sussista a carico del Fallimento, e per esso al curatore, alcun obbligo in merito all'attuazione del Piano di dismissione dell'impianto e di ripristino"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c) del D.Lgs 152/06, l'installazione non più autorizzata vada chiusa;

Viste le note degli Enti competenti al controllo ed in particolare:

1. la nota dell'AUSL del 10.08.2018 con la quale si richiede al Comune un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente al fine di mettere in sicurezza l'area, confinare le sostanze pericolose, ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. Il Comune ha conseguentemente emanato l'ordinanza Sindacale n. 36 del 13.08.2018;
2. la nota dei Vigili del Fuoco del 09.08.2018, pervenuta in data 14.08.2018, nella quale, oltre a constatare la presenza di vari materiali/rifiuti infiammabili, dà atto della presenza di alcuni presidi antincendio non funzionanti con conseguente sospensione del Certificato Prevenzione Incendi;
3. la relazione del Servizio Territoriale di questa Agenzia, che a seguito dei due sopralluoghi effettuati in data 09.08.2018 e 14.08.2018, espone la situazione del sito analizzando ogni deposito presente, sia dal punto di vista del tipo di rifiuti ivi stoccati, che delle condizioni delle strutture che li ospitano, concludendo, in relazione all'avvio a smaltimento o recupero di tali rifiuti, con la lista delle priorità con riferimento alla tutela dell'ambiente, fermo restando che l'Agenzia ritiene comunque necessario svuotare quanto prima l'installazione. In esito a detti sopralluoghi è stato inoltre riscontrato il mancato avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti oggetto degli atti di diffida e sospensione dell'AIA di novembre 2017 e maggio 2018 sopra menzionati, nonché l'inottemperanza di alcune prescrizioni di AIA (n. 37, 51, 57), inadempienze già sanzionate e diffidate nel corso dell'ultimo anno, e più precisamente atto di diffida del 21.09.2017 PGFC/2017/13970 e atto di diffida e sospensione DET-AMB-2018-2443 del 17.05.2018;

Accertato pertanto il procrastinarsi del mancato adempimento delle prescrizioni di AIA e di quanto disposto dagli atti di diffida e sospensione con riferimento alle determinazioni n. DET-AMB-2017-6183 e DET-AMB-2018-2443, nonché l'assenza di Certificato di Prevenzione Incendi;

Viste le ulteriori risultanze della seduta Conferenza di Servizi Istruttoria del 23.08.2018 di seguito riportate:

- *visto quanto emerso dalle relazioni dell'AUSL, dei Vigili del Fuoco e di Arpa, che si sostanzia principalmente nella messa in sicurezza del sito sotto il profilo ambientale, igienico-sanitario e del pericolo di incendio, nonché nella necessità ed urgenza di avviare a recupero e smaltimento presso siti autorizzati i rifiuti presenti, viene chiesta alla curatrice fallimentare, Dott.ssa Daniela Campana, conferma della sua incompetenza ad agire. Alla luce del fatto che la società Ecotecnica S.r.l. non ha disponibilità del sito e della conferma*

da parte della curatrice fallimentare, Dott.ssa Daniela Campana, di non poter agire nel merito di quanto richiesto, la Conferenza ritiene che i rifiuti presenti nel sito si possano configurare come **“deposito incontrollato”** al fine di applicare quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 152/06. A tale scopo Arpae chiede al Comune se la relazione è sufficiente all’emanazione di un’ordinanza in merito. Il Comune richiede un documento che meglio specifichi gli elementi necessari all’ordinanza. La Conferenza ritiene pertanto necessario riconvocarsi per il 29 agosto alle ore 10, al fine di confrontarsi sull’ordinanza comunale già emanata e sull’ordinanza da emanare, e al fine di monitorare costantemente la situazione. Arpae invierà al Comune il documento dettagliato.

- *condivide con Arpae la necessità di procedere con l’escussione delle garanzie finanziarie per le attività comunali di cui all’art. 192 comma 3 che recita: “fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;*
- *ritiene a tal fine necessario che il Comune quantifichi l’importo necessario a soddisfare le attività di cui all’art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al fine di attivare l’escussione della garanzia*

Dato atto che, per l’esercizio dell’attività di recupero e smaltimento rifiuti, la società Ecotecnica S.r.l. ai sensi dell’art. 208 comma 2, lett. c), d), e) e di quanto previsto in AIA, in data 25.01.2013, ha presentato l’Appendice prot. 637 alla polizza n. **20434 del 10.06.1996** della Banca di Forlì, per un importo pari a 137.520,00 euro, con scadenza al 30.10.2020-beneficiario Provincia di Forlì-Cesena, in seguito aggiornata con appendice prot. 5497 del 15.09.2016, emessa dalla Banca di Forlì Credito Operativo-beneficiario Arpae;

Dato atto che la fidejussione prot. Nr 20434 del 10.06.1996 della Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì, oggi Banca di Forlì Credito Cooperativo, prevede che: *“la garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento rifiuti e in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall’autorizzazione di cui sopra, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controlloomissisIl pagamento dell’importo garantito sarà conseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa.....”*

Dato atto altresì che detta garanzia fidejussoria è stata rinnovata/integrata ai successivi atti autorizzatori con le seguenti Appendici: prot. n. 3067 del 15.09.1999, prot. n. 4031 del 29.11.1999, prot. n. 5171 del 23.11.2000, prot. n. 2500 del 28.05.2001, prot.5146 del 15.11.2001, prot. n. 2199 del 20.05.2002, prot. n. 2651 del 17.06.2001, prot. n. 5676 del 26.11.2003, prot. n. 5504 del 25.11.2004, prot. n. 5654 del 03.12.2004, prot. n. 778 del 09.02.2005, prot. n. 193 del 14.01.2008, prot. n. 4453 del 21.08.2009 (voltura a Ecotecnica S.r.l.), prot. n. 2617 del 13.04.2012 (estensione all’operazione R13), prot. n. 637 del 25.01.2013 (rinnovo AIA), prot. n. 5497 del 15.09.2016 (nuovo beneficiario Arpae);

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, che a seguito della quantificazione dell'onere relativo ai lavori di rimozione e conferimento dei rifiuti depositati in maniera incontrollata da parte del Comune, si provveda all'escussione della garanzia finanziaria a copertura dell'intervento;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di revocare**, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Ecotecnica srl. con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A;
2. **di provvedere** a segnalare sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, l'inefficacia dell'AIA di Ecotecnica S.r.l.;
3. **di fare salvi** i diritti di terzi;
4. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
5. **di inviare copia** del presente atto ad Ecotecnica S.r.l., alla curatrice Fallimentare dott.ssa Daniela Campana, all'Azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente, ai Vigili del Fuoco di Forlì e ai carabinieri Forestali di Forlì;

PRECISA

6. che, qualora non venga correttamente chiusa l'installazione con avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti ivi depositati, verrà **attivata** l'escussione delle garanzie finanziarie prestate dalla ditta Ecotecnica S.rl., beneficiario Arpae, con polizza prot. n. 20434 del 10.06.1996 della Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì, oggi Banca di Forlì Credito Cooperativo, e successive appendici di rinnovo/integrazione, al fine di concorrere alla copertura delle spese del Comune di Forlì, Ente territorialmente competente a tali operazioni in forza dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.